



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 30/06/2016

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/06/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	ORSI FABRIZIO	S		
CUPPI VALENTINA	S	BIGNAMI VALERIO	S		
RIGHI SIMONE	S	CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA	S		
CORIAMBI ROMANA	S	DI BELLA KATYA	S		
GRILLI SILVANA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
LOLLI LUCA	S	CARBONARO MARIA FRANCESCA	N		
BELLUZZI MASSIMILIANO	S				
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È assente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

CORIAMBI ROMANA

CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

BATTISTINI MORRIS.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

**OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Il Segretario generale dr.ssa Franca Leonardi, a ciò autorizzata dal Sig. Sindaco, relaziona sull'argomento.

La Consigliera di Opposizione M5S Katia Di Bella esprime forti perplessità sul ruolo di Equitalia quale soggetto autorizzato alla riscossione coattiva delle entrate comunali, e allo stesso tempo si prevede un affidamento del servizio a Co.Se.A. Consorzio e per esso a Co.Se.A. Tariffe e Servizi. Si chiede se non sia auspicabile effettuare direttamente, in proprio, il servizio di riscossione con indubitabili benefici di professionalità, conoscenza, correttezza ed economicità di tutta l'operazione, soprattutto a tutela del cittadino. Riprende il tema del "baratto amministrativo" oggetto di una sua personale battaglia in seno al Movimento 5 Stelle, che sarebbe – a suo dire – una soluzione alla morosità di larghe fasce di popolazione in disagio socio-economico.

Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi innanzitutto ricorda che l'Ufficio Finanziario del Comune sta sentendo da anni contemporaneamente una riduzione di personale (per validi motivi) e un aggravio di lavoro a causa del cambio di contabilità che ha investito gli Enti Locali: in un quadro così difficile e di lungo periodo è assolutamente impensabile affidare al Servizio un compito come quello esattoriale coattivo senza prevedere il blocco delle altre importanti attività d'istituto obbligatorie e irrinunciabili.

L'altro tema del baratto amministrativo quale possibile alternativa al recupero dell'evasione/elusione fiscale non si pone nemmeno, prima di tutto perché il baratto è strumento limitato a particolari categorie di tributi e di cittadini e si rivolge a situazioni di disagio socio economico che sono una parte del mondo dei ritardi/impossibilità di corrispondere alcune tasse comunali. Inoltre il baratto amministrativo deve tener conto del rispetto degli equilibri di bilancio, diversa la funzione di riscossione coattiva. Il baratto amministrativo è una operazione attivabile a determinate condizioni e non può essere estesa a tutto il "mondo dei contribuenti comunali". Il Regolamento in discussione si adegua al mutato quadro normativo di riferimento e apre all'intervento dell'Unione nel campo del servizio di riscossione. Infine il Sig. Sindaco sottolinea il fatto che l'affidamento a Co.Se.A. Tariffe e Servizi, tramite l'Unione è consentito visto che la Società è partecipata e l'affidamento è consentito a Società "in house".

La Consigliera di Opposizione M5S Katia Di Bella insiste sulle perplessità all'affidamento diretto da parte dell'Unione in house alla Società Co.Se.A. Tariffe e Servizi e **il Sig. Sindaco** ribadisce la percorribilità di tale procedura.

La Consigliera di Opposizione M5S Katia Di Bella insiste sulla verifica della accertata convenienza per i Comuni di affidare il servizio di riscossione a Co.Se.A. Tariffe e Servizi tramite l'Unione dei Comuni.

Il Sig. Sindaco invita la Consigliera a rivolgersi all'Unione per accedere al piano economico (costi-ricavi).

Il Consigliera Capogruppo di Opposizione UCM Morris Battistini ricorda che già in Unione dei Comuni era stata affrontata questa iniziativa e che quindi vi si attiene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Viste:

- la propria deliberazione n. 14 del 28/02/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;
- le proprie deliberazioni n. 31 del 18/03/2003, n. 34 del 30/03/2007 e n. 31 del 27/03/2008, esecutive ai sensi di legge, con le quali si modificava il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;

Evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento in oggetto al fine di aggiornarlo prevedendo la facoltà per l'Ente di procedere direttamente alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, in aggiunta al già codificato ricorso al Concessionario della Riscossione Equitalia;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle suddette considerazioni, procedere alla modifica del Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali, nel seguente modo, allegando il nuovo testo unico del Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale:

- modificare l'Art. 18 "Forme di riscossione coattiva" sostituendo i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. In alternativa, è possibile procedere direttamente alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi e nei limiti di legge. In tal caso, con apposita deliberazione di Giunta comunale, vengono determinati gli oneri relativi al costo aggiuntivo per l'attivazione delle attività di recupero sostenuti dall'ente da porre a carico del soggetto debitore.
3. E' ammesso il ricorso a soggetti terzi di comprovata esperienza e professionalità, anche per la sola gestione di una o più fasi od attività della procedura esecutiva.

Dato atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze nei termini di legge;

Richiamato il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, conservato agli atti del Settore Servizi Finanziari;

Visto il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore servizi Finanziari, nonché il parere di conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata;

Con voti espressi per alzata di mano: presenti n. 12 (dodici) componenti consiliari, votanti n. 10, astenuti n. 2 (Cusimano, Di Bella), favorevoli n. 10 e contrari nessuno

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE**, nel modo indicato in premessa, il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali, approvato con propria deliberazione n. 14 del 28/02/2002 , esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) DI ALLEGARE** alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo unico del Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche;
- 3) DI DARE ATTO** che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze nei termini di legge.
- 4) DI DICHIARARE** con voto così espresso per alzata di mano: presenti n. 12 (dodici) componenti consiliari, votanti n. 10, astenuti n. 2 (Cusimano, Di Bella), favorevoli n. 10 e contrari nessuno la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/07/2016 al 23/07/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30/06/2016

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 08/07/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **50**

Del **30/06/2016**

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 27/06/2016 <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 27/06/2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>

COMUNE DI MARZABOTTO
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2002 (in vigore dal 1/1/2002)
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 18/03/2003
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30/03/2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/03/2008
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 30/06/2016

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 - Diritto di interpello
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 - Sanzioni e Interessi

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 - Tutela giudiziaria
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Accertamento con adesione

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 - Norme finali
- Art. 22 - Entrata in vigore

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Il presente Regolamento è ispirato ai principi dettati dalla L. 27/07/00, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Le disposizioni di detto Statuto, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. Con riferimento alle entrate tributarie il Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitino di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, sono determinate con apposita delibera di Giunta comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera di Giunta comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera di Giunta comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la percentuale di copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono stabilite per ogni anno.

4. Se le delibere di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non vengono adottate nei termini previsti, si intendono valide le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi dell'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.

5. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici. Tale modifica non può avere effetto retroattivo.

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, anche disgiunte, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. Non necessita alcuna deliberazione consiliare qualora il Comune intenda gestire le proprie entrate direttamente.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

6. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, gestisce a partire dall'01/01/2003 direttamente le proprie entrate tributarie relative alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate tributarie di cui all'art. 2, comma 1, i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi.

2. Sono responsabili delle altre entrate di cui all'art. 2, comma 2, i funzionari dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

3. In particolare, il funzionario responsabile di cui ai precedenti commi 1 e 2:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) forma i ruoli per la riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13;

- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata;
- i) assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione dell'utente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi sia sfornito di conoscenze in materia tributaria.

4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, nel caso di entrate tributarie, o il Sindaco, negli altri casi, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo sugli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare. Il funzionario responsabile prima dell'emissione di avvisi di accertamento deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'ufficio.

4. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

6. Spetta alla Giunta comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente alle singole entrate.

7. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle previsioni di bilancio, delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

8. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

9. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario

responsabile informa il Direttore Generale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 10 **Diritto di interpello**

1. Si applicano a partire dall'1.1.2002, per le entrate comunali con particolare riferimento alle tributarie, le norme dettate nel Regolamento comunale sul "Diritto d'interpello" adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e in applicazione dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 11 **Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni, nonché dell'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, di norma non superiore a 60 giorni.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere comunicati al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento; se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

4. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

5. Qualora la compilazione degli atti di cui ai commi precedenti sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo del funzionario responsabile posto sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

6. Gli atti di cui ai commi precedenti devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama, fatta eccezione, qualora al Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure si tratti di informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente l'indicazione della provenienza di tale informazione.

7. Gli atti di cui ai commi precedenti devono tassativamente indicare:
- a) che è possibile ottenere informazioni complete in merito agli stessi rivolgendosi al funzionario responsabile che li ha sottoscritti;
 - b) che presso il funzionario predetto è possibile promuovere un riesame anche nel merito degli atti in sede di autotutela;
 - c) gli istituti giuridici che possono consentire la definizione bonaria dell'obbligazione tributaria;
 - d) le modalità, i termini e l'organo presso il quale è possibile ricorrere avverso gli stessi.

Art. 12 **Sanzioni e Interessi**

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie si applica la normativa statale vigente e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.

3. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

4. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera:

- a) per gli accertamenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
- b) per i rimborsi, con decorrenza dal giorno dell'eseguito versamento.

7. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti all'1/1/2007 limitatamente agli atti emessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi notificati successivamente al 31/12/2006.

8. Resta esclusa la restituzione di quanto già pagato o comunque dovuto dai contribuenti per atti emessi sulla base delle disposizioni di legge previgenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché lo sgravio, il discarico o il rimborso delle partite già iscritte nei ruoli ordinari, straordinari e coattivi.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 14 Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto, o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;

- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

5. Ai sensi della Legge n. 127/1997, tutte le operazioni relative che comportino spesa o, comunque, una minore entrata, vanno sottoscritte anche dal responsabile del settore finanziario.

Art. 15 **Accertamento con adesione**

1. Si applicano, a partire dall'1.1.1999, per le entrate tributarie, le norme dettate nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449.

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e accrediti elettronici.

3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione. L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione soltanto tra crediti e debiti relativi a tributi locali e a condizione che il credito utilizzato per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune e che l'intera operazione compensativa sia comunicata al Comune con l'esposizione dei dati utilizzati, entro 10 giorni dalla scadenza del termine dell'obbligazione tributaria.

4. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quella accertata.

Art. 17

Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Per le entrate tributarie, se non diversamente disposto da norma di legge, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro il termine fissato per l'accertamento del tributo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 14, comma 3, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento (*abrogato: e fino a prescrizione decennale*).

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere (*abrogato: motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione*) sottoscritta dall'utente.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame delle medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale ad assenso tacito alla restituzione.

5. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalati dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il funzionario responsabile informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.

6. Le somme da rimborsare producono interessi nella misura stabilita nel comma 6 dell'art. 12.

Art. 18

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.73, n. 602 modificato con DPR 28.01.1988, n. 43.

2. In alternativa, è possibile procedere direttamente alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi e nei limiti di legge. In tal caso, con apposita deliberazione di Giunta comunale, vengono determinati gli oneri relativi al costo aggiuntivo per l'attivazione delle attività di recupero sostenuti dall'ente da porre a carico del soggetto debitore.

(Comma sostituito con delibera di C.C. n. __/____)

3. E' ammesso il ricorso a soggetti terzi di comprovata esperienza e professionalità, anche per la sola gestione di una o più fasi od attività della procedura esecutiva.

(Comma sostituito con delibera di C.C. n. __/____)

4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi de R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

5. In ogni caso, sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dall'accertamento di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario responsabile deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito dell'accertamento, emerga la spettanza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Art. 19

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, nonché degli oneri di riscossione, si

applicano i limiti minimi, al di sotto dei quali non si procede al recupero dell'entrata, previsti per le imposte dirette.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. In considerazione delle attività istruttorie e dei relativi costi che l'ufficio comunale dovrebbe sostenere per provvedere al rimborso dell'entrata, si applicano i limiti minimi, al di sotto dei quali non si procede all'effettuazione dei rimborsi, previsti per le imposte dirette

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

5. I limiti di cui ai commi precedenti si applicano per le entrate per le quali non sono stati espressamente previsti diversi limiti nei singoli regolamenti vigenti.

Art. 20

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. La Giunta, con propria deliberazione, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per importi superiori ad Euro 5.165, l'atto di rateizzazione deve essere subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria con primario istituto di credito.

3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiranno invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.